

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2306

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI FONZO, NARDONE, TATTARINI, PAOLONI, OLIVERIO, DI STASI,  
DI CAPUA, ROTUNDO, MONTECCHI, MAGDA NEGRI, BONITO,  
PROCACCI, DI LELLO FINUOLI**

Riorganizzazione della sperimentazione agraria  
ed istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola,  
alimentare e forestale (ENRAAF)

*Presentata il 28 marzo 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'agricoltura nazionale e comunitaria sta attraversando una fase di profonda trasformazione anche sotto la spinta di un vasto processo di internazionalizzazione degli scambi. La competitività interna ed esterna produce un sistema di selezione delle unità produttive in risposta ai sempre più complessi bisogni di una società evoluta e fortemente terziarizzata. Gli assetti produttivi e l'organizzazione aziendale vanno ridefiniti dietro la spinta di un bisogno di innovazione che pervade l'intero settore e che inerisce le relazioni funzionali e gerarchiche nei comparti e fra i comparti.

La ricerca e la sperimentazione non possono essere più considerati come semplici strumenti di supporto ma devono evolvere verso un ruolo decisivo nel trac-

ciare le strategie di sviluppo dell'agricoltura integrata con gli altri settori e con i bisogni più generali di utilizzo delle risorse territoriali ed ambientali.

Il sistema della ricerca agraria, pur continuando a mantenere caratteri di specificità, va rivisitato e trasformato in funzione delle necessità di ristrutturazione e di riconversione dell'agricoltura, che guarda al mercato ed alla qualità delle produzioni ed alla erogazione di servizi.

Il settore della ricerca non può essere più separato dalle politiche di intervento, ma deve diventare l'elemento sostanziale che va articolato sulla base dei diversi livelli di decisione. È necessario aprire le strutture ai fabbisogni di innovazione delle imprese attraverso una diretta partecipazione al sistema decisionale circa gli obiet-

tivi da conseguire e, conseguentemente, delle risorse da impegnare. Si tratta di promuovere un sistema organizzativo che preveda una forte capacità competitiva a livello delle strutture preposte ed una piena valorizzazione delle professionalità degli addetti, attivando chiari processi di verifica dei risultati valutati in termini di efficienza, di efficacia e di idoneità.

La riorganizzazione dei livelli decisionali ed il trasferimento di competenze alle regioni, la trasformazione del Ministero preposto e l'emergere di figure sociali ed organizzative impongono una visione nuova della ricerca e della sperimentazione.

Per lo Stato centrale esiste un forte bisogno di identità che sappia tracciare una prospettiva di sviluppo coerente con la crescita economica e lo sviluppo sociale.

L'Italia deve darsi una politica della ricerca che consenta di attivare sistemi di eccellenza per competere con i centri di ricerca europei e mondiali. In tale senso è indispensabile riesaminare le aggregazioni sulla base dell'evoluzione delle conoscenze, individuando linee poliennali strategiche nell'ambito dei settori e dei comparti conoscitivi.

La forte accelerazione nell'accumulazione di nuove conoscenze impongono consistenti investimenti ed un elevato coordinamento nazionale che consenta di allocare le risorse in modo efficiente e produttivo. Al coordinamento deve associarsi un corrispondente livello di flessibilità in funzione dell'evoluzione rapida e della rapida obsolescenza dei sistemi di riferimento. In tale quadro va inserito il ruolo decisivo dei ricercatori che devono avere i necessari strumenti per essere elementi di propulsione del processo innovativo e di crescita.

Il superamento degli istituti di ricerca e la definizione di un ente unico deve corrispondere a tali bisogni, evitando le sovrapposizioni e promuovendo un nuovo sistema che faccia perno sulla complessità e sulla trasversalità del processo conoscitivo. Tale sistema organizzativo deve tendere a realizzare una forte identità nazionale in un quadro comunitario ed internazionale. Il sistema agricolo in Italia deve trovare nell'ente unico di ricerca agricola nazionale

un elemento di forza per dare trasparenza ed identità alla propria produzione e credibilità scientifica e tecnica in un sistema altamente competitivo.

Il trasferimento delle competenze alle regioni, in armonia con il decentramento decisionale che dà visibilità alle agricolture locali non può essere lasciato senza supporti conoscitivi. Si tratta di avviare un sistema che renda accessibile la conoscenza ai diversi ambiti territoriali, in quanto l'agricoltura deve essere ristrutturata in funzione delle disponibilità delle risorse ed in armonia con le vocazionalità ambientali.

È necessario ricomporre questa divaricazione che si è prodotta a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Il raccordo fra politiche nazionali e politiche regionali deve essere perseguito con un accorto sistema organizzativo della ricerca e della sperimentazione per rendere permeabili i programmi ai bisogni diffusi di sviluppo dell'agricoltura. In tale senso è necessario il superamento delle sezioni operative con l'adozione di strategie concertate nell'ambito di aree omogenee per realizzare programmi strettamente ancorati ai bisogni di sviluppo delle agricolture zonali. In questa ottica va vista una più stretta collaborazione fra ricerca e servizi alle imprese ed al territorio.

L'intenso processo di innovazione impone un legame più stretto fra il fabbisogno delle imprese agricole ed agro-alimentari e le strutture di ricerca. Le innovazioni devono essere sviluppate in funzione delle esigenze ed in relazione al grado di integrazione con la produzione. La ricerca non può essere parallela alla produzione ma trovare elementi di connessione con questa e promuovere livelli di partecipazione anche mediante accordi di programma nell'ambito della pubblicità dei risultati, specialmente quando questi assumono carattere di fruizione collettiva.

Il sistema della ricerca deve informarsi alle più moderne tecniche di valutazione dei risultati e sviluppare sistemi di verifica sulla base della produttività scientifica e sulla efficacia dei risultati conseguiti.

La valorizzazione delle professionalità esistenti e lo sviluppo di nuove professionalità attraverso un valido sistema formativo devono essere costantemente inseriti nei programmi annuali e poliennali della ricerca e della sperimentazione agraria.

Il sistema deve contare su risorse certe e con respiro poliennale, procedendo ad un riequilibrio dei finanziamenti per adeguare il nostro sistema agli *standard* europei ed internazionali. Essere competitivi vuol anche dire disporre di strumenti adeguati e con la tempestività che il settore richiede.

Sburocratizzare il sistema della ricerca è un imperativo categorico affinché il settore possa orientare le proprie risorse intellettuali e professionali sugli obiettivi propri del sistema.

L'autonomia finanziaria e la snellezza operativa devono essere associati ad un elevato livello di responsabilità dei ricercatori e della struttura direttiva. Il ruolo dei soggetti attivi nella ricerca deve essere centrale nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dell'ente di ricerca.

Il carattere strategico e la poliennalità dei programmi devono essere garantiti da una strutturazione permanente che consenta di dare continuità all'azione sperimentale ma che deve anche essere permeabile all'introduzione di fattori di novità e di specialità con l'attivazione di gruppi di lavoro e *team* di progetto per inserire professionalità ad alto contenuto informativo ed un intenso processo di interscambio per raccogliere la sfida della innovazione che, talvolta, si nasconde e si produce nelle diverse unità interne ed esterne del sistema complessivo della ricerca e della sperimentazione.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAAF) quale ente unico con proprie articolazioni sul territorio nazionale, in coerenza con quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

L'articolo 2 illustra le finalità dell'Ente, che riguardano la ricerca e la sperimentazione nel settore agroalimentare e forestale, mirante al miglioramento delle condizioni produttive, economiche e sociali

degli addetti in agricoltura, alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento della qualità dei prodotti alimentari.

L'articolo 3 individua i compiti dell'Ente, che consistono nelle attività di studio, di ricerca scientifica, di base ed applicata, e nel trasferimento delle conoscenze acquisite al settore, al fine di promuovere la continua innovazione nel campo dei prodotti, delle tecnologie e dei processi.

L'Ente provvede al recepimento della domanda di sperimentazione espressa dagli enti territoriali e dalle organizzazioni professionali del settore. Infine, l'Ente coopera con altri soggetti dediti alla ricerca, attivando ogni possibile sinergia per migliorare la propria produttività qualitativa e quantitativa.

L'articolo 4 assume la programmazione annuale e poliennale come metodo operativo e ne indica le modalità di elaborazione e di approvazione.

L'articolo 5 individua gli organi dell'Ente.

Gli articoli 6 e 7 definiscono la composizione, le modalità di nomina, la durata, le competenze ed il funzionamento del consiglio di amministrazione.

L'articolo 8 definisce le modalità di nomina e le funzioni del presidente del consiglio di amministrazione.

L'articolo 9 indica la composizione e le funzioni del collegio dei revisori dei conti.

Il comitato scientifico dell'Ente, costituito ai sensi dell'articolo 10, assolve alla preminente funzione di programmazione e proposizione scientifica (articolo 11), in armonia con gli obiettivi di sviluppo indicati dagli organismi comunitari, nazionali e regionali, tenendo conto del fine di indirizzare la ricerca verso una agricoltura sostenibile e compatibile con la conservazione delle risorse territoriali ed ambientali.

Il comitato scientifico, in sede di elaborazione del programma triennale e dei piani annuali di attuazione, attiva conferenze di comparto o di settore per recepire la domanda di innovazione e di ricerca.

L'articolo 12 individua la figura del direttore generale dell'Ente, attribuendo allo stesso le funzioni di coordinamento e

di supervisione delle attività di ricerca e di sperimentazione agraria, descrivendone i compiti, le modalità di nomina, la durata in carica ed il tipo di rapporto con l'Ente. L'articolo 13, in coerenza con le finalità della presente proposta di legge, individua il tipo di organizzazione dell'Ente, che si articola in laboratori, dipartimenti ed aree di ricerca.

I laboratori (articolo 14) rappresentano l'unità base della ricerca scientifica e della sperimentazione agraria. Il presente articolo descrive la strutturazione ed il funzionamento dei laboratori.

L'articolo 15 individua nell'area di ricerca il soggetto adeguato al raggruppamento ed al coordinamento di più laboratori operanti in discipline diverse nell'ambito di un determinato territorio, individuato nei limiti amministrativi di una o più regioni o province autonome.

L'area di ricerca costituisce il livello di partecipazione più significativo delle amministrazioni regionali e delle forze produttive del settore agro-alimentare. L'area di ricerca sviluppa le conoscenze in ambiti direttamente collegati con le attività produttive e con il fabbisogno conoscitivo delle realtà locali. Alle attività dell'area di ricerca possono partecipare i laboratori regionali alla cui dotazione strutturale e finanziaria provvedono le regioni interessate. L'articolo definisce, infine, la strutturazione, le attribuzioni ed il funzionamento delle aree di ricerca.

L'articolo 16 individua nel dipartimento il soggetto in grado di esercitare una funzione di collegamento fra laboratori che operano nell'ambito di una disciplina comune e di organizzare le attività di ricerca strategica di interesse nazionale. Il presente articolo stabilisce la strutturazione, le attribuzioni ed il funzionamento dei dipartimenti.

L'articolo 17 stabilisce lo stato giuridico ed il trattamento del personale.

L'articolo 18 esplicita le procedure per la formulazione dei programmi triennali e dei piani attuativi annuali sia per quanto attiene la ricerca strategica sia per quella di più immediata attuazione.

L'articolo 19 specifica che i risultati della ricerca sono di proprietà dell'Ente e ne indica la utilizzazione. Rinvia al regolamento interno le modalità e la gestione dei brevetti e delle novità.

L'articolo 20 impone l'effettuazione della valutazione della produttività scientifica delle diverse unità di ricerca e dei singoli ricercatori.

L'articolo 21 indica le possibili fonti finanziarie per il funzionamento dei laboratori, delle aree di ricerca e dei Dipartimenti. Lo stesso articolo esplicita la struttura del bilancio dell'Ente.

L'articolo 22 dispone che l'Ente deve avere certezza di risorse finanziarie e che le stesse devono essere rapportate alla dimensione economica del settore primario; sono indicati, altresì, i criteri per la ripartizione fra le varie unità di ricerca.

Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 descrivono e disciplinano le operazioni da effettuare durante la fase transitoria che prelude la completa attuazione della nuova legge. In particolare, assume rilevanza la riclassificazione degli attuali istituti e delle attuali sezioni operative in relazione alla configurazione e strutturazione dell'Ente.

L'articolo 28 riguarda l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 245, e della legge 6 giugno 1973, n. 306, che disciplinano attualmente il comparto della ricerca e della sperimentazione agraria.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### TITOLO I

#### ISTITUZIONE, FINALITÀ, COMPITI

##### ART. 1.

*(Istituzione).*

1. La presente legge istituisce e disciplina, in attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, l'attività dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAAF), di seguito denominato « Ente », con sede in Roma e con articolazioni sul territorio nazionale in relazione alle caratteristiche produttive e territoriali.

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. L'Ente è parificato agli istituti scientifici universitari ed è dotato di autonomia scientifica, finanziaria e contabile.

##### ART. 2.

*(Finalità).*

1. L'Ente è uno strumento operativo dello Stato nelle sue articolazioni e competenze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'Ente è sede primaria della ricerca e della sperimentazione nell'ambito delle discipline agrarie, alimentari, forestali e di tutela delle relative risorse.

3. L'Ente ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni produttive, economiche e sociali degli addetti all'agricoltura

e fornisce i necessari supporti conoscitivi per una corretta attuazione della vigente legislazione nazionale, regionale e comunitaria in materia di politica agraria ed agro-forestale.

4. I programmi di ricerca devono tenere conto delle esigenze di tutela ambientale e della realizzazione di sistemi produttivi riferibili a modelli di agricoltura, e promuovere la qualificazione delle produzioni in armonia con le esigenze del mercato, in un quadro di sanità degli alimenti.

### ART. 3.

#### (*Compiti*).

1. L'Ente provvede alle attività di studio, di ricerca scientifica e di sperimentazione per l'acquisizione, l'elaborazione, la valorizzazione ed il trasferimento delle nuove conoscenze a supporto dello sviluppo dell'agricoltura nazionale e regionale. L'attività di ricerca, programmata ed indirizzata, comprende l'acquisizione delle conoscenze di base e quella volta alla promozione di innovazioni nel campo dei prodotti, delle tecnologie e dei processi.

2. L'Ente accoglie la domanda di ricerca e di sperimentazione delle regioni e delle province autonome e collabora con gli enti regionali di sperimentazione e di sviluppo agricolo per il necessario supporto alla soluzione di problemi specifici legati ad un determinato territorio.

3. L'Ente coopera con le università, le istituzioni e gli enti nazionali ed esteri, pubblici e privati, per la realizzazione di specifici progetti scientifici, tecnici e formativi. Promuove e definisce, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, collaborazioni per ospitare, presso i laboratori di cui all'articolo 14, studenti per la preparazione di tesi di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca e per la frequenza ed il tirocinio *post* laurea. Svolge parte della propria attività con istituzioni e privati nei limiti e per le finalità stabilite dal regolamento interno.

## ART. 4.

(Programma di attività).

1. Il programma di attività dell'Ente è redatto su base triennale, accogliendo le indicazioni programmatiche del Comitato delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. I dipartimenti, le aree di ricerca ed i laboratori di cui alla presente legge partecipano, con specifiche proposte, alla formulazione del programma, recependo, in particolare, la domanda degli enti territoriali e delle forze produttive che esprimono il fabbisogno di ricerca e di sperimentazione.

3. Il programma è approvato, con proprio decreto, dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, previo accordo con il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo, e sentito il parere della Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

4. Il programma viene attuato, per i diversi settori operativi, sulla base di piani annuali che indicano la disponibilità e la fonte dei finanziamenti occorrenti.

5. Il piano annuale è articolato per gruppi disciplinari e per obiettivi omogenei di settori produttivi, avendo a riferimento le aree di ricerca ed i dipartimenti, i laboratori od i loro raggruppamenti.

6. L'Ente, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede a redigere una relazione conclusiva sull'attività realizzata e sui risultati conseguiti nel corso dell'anno precedente. Allo scadere di ogni triennio, provvede, altresì, a redigere una relazione conclusiva sull'andamento del programma triennale.

7. Le relazioni devono esplicitare il conseguimento degli obiettivi prefissati e rendere conto dell'utilizzo delle risorse professionali e delle strutture assegnate.

8. Le relazioni annuali e poliennali costituiscono punti di riferimento per le proposte programmatiche successive, nonché per l'attribuzione delle risorse finanziarie dell'Ente.

## TITOLO II

## ORGANI ED AMMINISTRAZIONE

## ART. 5.

*(Organi).*

## 1. Sono organi dell'Ente:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente del consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) il comitato scientifico;
- e) il direttore generale.

## ART. 6.

*(Consiglio di amministrazione).*

## 1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto da:

- a) il presidente;
- b) due rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dal Comitato delle politiche agroalimentari e forestali;
- g) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale;
- h) un rappresentante dell'industria agroalimentare.

2. Partecipa al consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore generale dell'Ente.

3. Svolge le funzioni di segretario il direttore amministrativo, individuato nei ruoli amministrativi della dirigenza dello Stato.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su designazione delle parti interessate, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le designazioni dei membri di cui al comma 1 devono rispettare criteri di professionalità, in coerenza con le finalità dell'Ente e nei provvedimenti di nomina deve essere riportata l'espressa motivazione della competenza tecnico-professionale ed amministrativa, ove necessaria.

6. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

7. Gli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti ed, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

#### ART. 7.

##### *(Competenze del consiglio di amministrazione).*

1. Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione:

a) il bilancio di previsione e le eventuali variazioni apportate durante il corso dell'esercizio;

b) il conto consuntivo, previa relazione del collegio dei revisori dei conti;

c) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

d) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

e) l'autorizzazione a stare e resistere in giudizio, nonché a transigere dallo stesso;

f) le accettazioni di eredità, di legati e di donazioni disposti a favore dell'Ente;

g) le deliberazioni riguardanti le autorizzazioni di spesa;

h) l'approvazione del programma triennale e dei piani annuali elaborati e proposti dal comitato scientifico;

i) l'approvazione del regolamento interno dell'Ente;

l) le assunzioni del personale di ruolo nei limiti della dotazione organica prevista;

m) l'attivazione e la disattivazione di laboratori, di dipartimenti, di aree di ricerca e loro raggruppamenti, nei limiti e con le modalità definiti dal regolamento interno.

2. Il consiglio di amministrazione delega al presidente, al direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai direttori di area di ricerca ed ai direttori di laboratorio le autorizzazioni di spesa, nei limiti fissati nel regolamento ed in rapporto alle disponibilità di bilancio.

3. Il consiglio di amministrazione nomina un vicepresidente scelto tra i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f).

#### ART. 8.

*(Presidente).*

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Il presidente è scelto fra personalità del mondo della cultura e della scienza.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il con-

siglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, esegue le deliberazioni, adotta i provvedimenti a lui delegati dal consiglio e può disporre provvedimenti di urgenza, riferendo al consiglio, per la loro ratifica, nella prima adunanza del consiglio medesimo.

3. Il presidente nomina i direttori dei dipartimenti, delle aree di ricerca e dei laboratori, previa designazione del comitato scientifico.

4. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

5. In caso di assenza od impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vicepresidente.

6. Gli emolumenti spettanti al presidente sono determinati con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

#### ART. 9.

*(Collegio dei revisori dei conti).*

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

b) un dirigente del Ministero del tesoro;

c) due revisori dei conti iscritti allo specifico albo nazionale, indicati dal Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491;

d) un dirigente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita tutte le funzioni ed i controlli che gli competono ai sensi della legge, ed in particolare:

a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;

b) controlla la gestione finanziaria dell'Ente;

c) esamina gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione;

d) formula osservazioni e le trasmette al presidente;

e) trasmette, ogni quattro mesi, al presidente ed al direttore generale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Ente.

4. Gli emolumenti spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

#### ART. 10.

*(Comitato scientifico).*

1. Il Comitato scientifico è composto da:

a) il direttore generale, con funzioni di presidente;

b) i direttori di dipartimento;

c) i direttori delle aree di ricerca;

d) due rappresentanti eletti tra i direttori di laboratorio dai direttori stessi;

e) due rappresentanti eletti tra i ricercatori dai ricercatori medesimi;

f) due rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, scelti nei ruoli della dirigenza;

g) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelto nei ruoli della dirigenza;

h) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), indicato dal comitato di scienze agrarie;

i) un esperto straniero di chiara fama, designato dal presidente dell'Ente;

l) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, scelti nei ruoli della dirigenza;

*m)* tre esperti indicati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale;

*n)* un rappresentante dell'industria agroalimentare.

2. Le funzioni di segretario del comitato scientifico sono svolte da un dirigente amministrativo dell'Ente.

3. I membri eletti e quelli designati ai sensi del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, restano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4. Le designazioni dei membri di cui al comma 1 devono rispettare criteri di professionalità in coerenza con le finalità dell'Ente.

5. Ai membri del comitato scientifico esterni all'Ente sono corrisposti emolumenti definiti dal regolamento interno.

#### ART. 11.

##### *(Compiti del comitato scientifico).*

1. Il comitato scientifico è l'organo di programmazione e di proposizione dell'Ente ed in relazione agli obiettivi di politica agroalimentare, forestale ed ambientale indicati dagli organismi comunitari, nazionali e regionali, provvede ad individuare ed a definire i temi di ricerca e di sperimentazione da sottoporre al consiglio di amministrazione.

2. Il comitato scientifico provvede alla elaborazione del programma triennale e dei piani annuali di cui all'articolo 4.

3. Il comitato scientifico, in particolare:

*a)* approva i programmi ordinari di ricerca dei dipartimenti, delle aree di ricerca e dei laboratori, previa verifica della loro rispondenza alle direttive di politica agroalimentare e forestale;

*b)* segue l'attività dei dipartimenti, delle aree di ricerca e dei laboratori ed esamina le richieste di finanziamento per strutture, infrastrutture ed attrezzature, fornendo, in merito, il proprio motivato parere al consiglio di amministrazione;

c) propone le nomine dei direttori di dipartimento, di area di ricerca e di laboratorio;

d) propone l'istituzione di dipartimenti, di aree di ricerca e di laboratori;

e) propone aggiornamenti e modifiche dei regolamenti interni dell'Ente;

f) propone le candidature per la commissione di valutazione scientifica di cui all'articolo 20, comma 2;

g) redige la relazione annuale sull'attività scientifica e tecnica svolta dall'Ente e sullo stato di attuazione del programma triennale, di cui all'articolo 6.

4. Il comitato scientifico, in sede di formulazione dei programmi e dei piani ai sensi del comma 2, attiva conferenze di comparto o di settore al fine di recepire la domanda di innovazione e di ricerca.

#### ART. 12.

*(Direttore generale).*

1. Il direttore generale svolge funzioni di coordinamento scientifico, tecnico ed economico della sperimentazione agraria ed esercita il controllo sulle attività dei dipartimenti, delle aree di ricerca e dei laboratori. Provvede, altresì, al coordinamento delle risorse tecniche, finanziarie e professionali per il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi dell'Ente. Attiva le procedure per la formazione dei programmi e sviluppa le opportune iniziative per raccordare l'azione dell'Ente con le altre istituzioni di ricerca, nazionali ed estere.

2. Il direttore generale adotta le opportune iniziative per facilitare la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formulazione dei programmi ai sensi del comma 1 e ad attivare specifici progetti di interesse di area. Formula proposte in ordine alla organizzazione ed alla gestione delle unità di ricerca, interviene nei contratti di ricerca e di sperimentazione ed adotta i provvedimenti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi, nei limiti di bilancio e con le modalità di cui al regolamento interno.

3. Il direttore generale, su proposta del comitato scientifico, nomina la commissione di valutazione delle attività e dei risultati delle unità di ricerca.

4. Il direttore generale formula al consiglio di amministrazione le proposte di bilancio e la ripartizione delle risorse finanziarie fra i dipartimenti, le aree di ricerca ed i laboratori.

5. Il direttore generale è scelto tra gli esperti scientifici delle discipline afferenti all'Ente. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione motivata del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fra una terna di nomi proposti dal comitato scientifico dell'Ente. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. In caso di ricandidatura il direttore generale uscente non partecipa alle riunioni del comitato scientifico per la designazione della terna.

6. Il direttore generale, qualora scelto fra il personale non dipendente dell'Ente, è assunto con contratto di diritto privato della durata di quattro anni, rinnovabili.

7. La risoluzione anticipata del contratto può essere determinata, previa richiesta del comitato scientifico, con deliberazione assunta a maggioranza di due terzi.

### TITOLO III

### ORGANIZZAZIONE

#### ART. 13.

*(Organizzazione).*

1. L'Ente si articola in una sede centrale ed in sedi territoriali coerentemente con le finalità della presente legge, per corrispondere alle esigenze di sviluppo dell'agricoltura ai diversi livelli nazionale e regionale e per essere di supporto ai soggetti istituzionali di governo.

2. La sede centrale dell'Ente è in Roma. Le sedi territoriali devono essere individuate in relazione alle caratteristiche produttive zonali ed in coerenza con le aree

amministrative delle regioni e delle province autonome. A conclusione della fase transitoria di cui all'articolo 23, il consiglio di amministrazione dell'Ente, con propria deliberazione, istituisce le sedi e le dotazioni organiche delle sedi territoriali.

3. Per assolvere ai fini ed ai compiti previsti negli articoli 2, 3 e 4, l'Ente si articola nelle seguenti unità di ricerca:

- a) laboratori;
- b) aree di ricerca;
- c) dipartimenti.

4. Ciascuna unità di ricerca deve avere autonomia e snellezza operativa per la realizzazione dei programmi e deve essere raccordata, nei relativi piani e programmi, in un quadro di gerarchia di funzioni e di livelli decisionali.

#### ART. 14.

##### *(Laboratori).*

1. I laboratori costituiscono l'unità base di ricerca dell'Ente in grado di svolgere uno o più progetti di ricerca. Dispongono di strutture immobiliari e di adeguate apparecchiature tecnico-scientifiche.

2. Il laboratorio ha una propria dotazione organica composta da ricercatori, personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, secondo le specificità di ciascuna unità. Nel laboratorio operano unità a contratto sulla base dei progetti di ricerca di iniziativa del laboratorio od affidati a questo dal dipartimento o dall'area di ricerca. Può essere soggetto attivo per la definizione di contratti di ricerca nei limiti e con le modalità specificate dal regolamento.

3. La responsabilità scientifica, amministrativa, finanziaria, organizzativa e del personale è affidata al direttore del laboratorio. Il direttore proviene dai ruoli della sperimentazione e l'incarico è acquisito per pubblico concorso, al fine di valutarne la carriera scientifica e le capacità di direzione.

4. I laboratori devono essere definiti su base di omogeneità disciplinare, tenendo conto della realtà produttiva dell'area di ricerca.

5. I laboratori devono essere inseriti, per quanto attiene i rapporti funzionali e di programmazione, nei dipartimenti e nelle aree di ricerca. Possono essere costituiti raggruppamenti di laboratori per il conseguimento di specifici obiettivi e per realizzare economie di gestione.

#### ART. 15.

##### *(Aree di ricerca).*

1. L'area di ricerca raggruppa più laboratori che operano in discipline diverse nell'ambito di un determinato territorio, individuato in coerenza con i limiti amministrativi di una o più regioni o province autonome.

2. L'area di ricerca è strutturata per rispondere alle esigenze di ricerche di una determinata zona agraria; collabora con le istituzioni regionali promuovendo e attuando, tramite i propri laboratori e con collaborazioni esterne, ricerche o progetti di sviluppo di interesse territoriale; gestisce infrastrutture di interesse comune per i diversi laboratori quali: biblioteche, banche dati, grosse apparecchiature, immobili di uso comune; funge da centro di coordinamento amministrativo dei laboratori afferenti.

3. L'area di ricerca costituisce il livello di partecipazione delle amministrazioni regionali e delle forze produttive locali per rispondere ad un fabbisogno di ricerca e di sperimentazione di più immediata attuazione ed a maggiore valenza territoriale.

4. Il coordinamento dell'area di ricerca è affidato ad un direttore di area scelto nei ruoli della sperimentazione, e nominato dal consiglio di amministrazione, su indicazione del comitato scientifico, valutando la carriera scientifica e l'esperienza di direzione. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

5. Il direttore è responsabile dell'attuazione dei progetti e dei programmi della

rispettiva area di ricerca e stabilisce le risorse ed il personale necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

6. Per ciascuna area di ricerca è costituito un comitato tecnico-scientifico composto da:

a) il direttore dell'area di ricerca, che lo presiede;

b) i direttori dei laboratori afferenti;

c) tre ricercatori dei laboratori afferenti, eletti fra il personale di ricerca;

d) un tecnico eletto fra il personale tecnico;

e) due rappresentanti per ogni regione e provincia autonoma interessata;

f) tre rappresentanti delle associazioni di categoria.

g) un rappresentante del settore agro-industriale.

7. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione, i componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

8. Il comitato tecnico-scientifico provvede alla elaborazione dei piani e dei programmi dell'area di ricerca, esprime pareri sulle attività dei laboratori e può intervenire sui diversi aspetti scientifici e tecnici che investono l'area. Può, se richiesto dalle regioni e dalle province autonome, esprimere pareri sui programmi di assistenza e di sviluppo tecnico e fornire indicazioni per raccordare l'azione di assistenza tecnica con la ricerca e la sperimentazione di area.

9. Nella definizione dei programmi il comitato tecnico-scientifico esprime pareri sull'affidamento dei progetti di ricerca ai diversi laboratori e sulle priorità degli obiettivi.

10. Il comitato tecnico-scientifico esprime, altresì, parere sulla formulazione delle proposte di riparto delle risorse dell'area di ricerca fra i diversi laboratori afferenti.

11. Alle attività dell'area di ricerca possono partecipare, altresì, i laboratori regionali di ricerca e sperimentazione alla cui dotazione finanziaria e strutturale provvedono le regioni interessate. I laboratori

regionali possono accedere ai fondi di ricerca stanziati con programmi concertati a livello di area.

12. Le aree di ricerca sono istituite dal consiglio di amministrazione dell'Ente su proposta del comitato scientifico.

13. Sull'intero territorio nazionale, secondo i principi di cui al presente articolo, è attivato un numero massimo di otto aree di ricerca.

14. L'area di ricerca ha sede presso un laboratorio e ne utilizza le strutture ed il personale all'uopo destinati.

#### ART. 16.

##### *(Dipartimenti).*

1. Il dipartimento rappresenta il collegamento tra i laboratori che operano nell'ambito di una disciplina scientifica comune ed organizza le attività di ricerca strategica di interesse nazionale.

2. Il dipartimento promuove la realizzazione di progetti di ricerca avanzata e ne propone l'affidamento ai laboratori afferenti o ad altre unità di ricerca con cui stabilisce rapporti di collaborazione. Svolge, altresì, attività di aggiornamento dei ricercatori nell'ambito disciplinare stabilendo i rapporti ed i protocolli di intesa con istituzioni nazionali ed estere. Favorisce la mobilità dei ricercatori tra i diversi laboratori dell'Ente ed altre istituzioni nazionali ed estere. Regola l'utilizzo di attrezzature e di risorse di uso comune fra i diversi laboratori.

3. Il dipartimento propone le innovazioni di ricerca e promuove la creazione di gruppi di studio e di lavoro per esplorare comparti interessanti ma non sufficientemente sviluppati. Attiva i rapporti di collaborazione con altre istituzioni scientifiche di livello universitario per la realizzazione di progetti comuni e per la formazione del personale.

4. Il dipartimento assume le opportune iniziative per verificare l'affidabilità e la qualità della produzione scientifica dei laboratori e dei ricercatori.

5. Il dipartimento è coordinato da un direttore di dipartimento, scelto tra esperti

nazionali od internazionali nell'ambito della specifica disciplina e nominato dal consiglio di amministrazione, su indicazione del comitato scientifico dell'Ente, sulla base della carriera scientifica e delle capacità di direzione. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

6. Il direttore di dipartimento è responsabile dell'attuazione dei progetti e dei programmi e concerta l'uso delle risorse e del personale per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Rende conto, altresì, della produzione scientifica complessiva in relazione alle innovazioni ed all'avanzamento delle conoscenze del settore.

7. Presso ciascun dipartimento è costituito un comitato scientifico di dipartimento composto da:

a) il direttore di dipartimento, che lo presiede;

b) i direttori di laboratori afferenti;

c) tre esperti di chiara fama, nominati dal consiglio di amministrazione dell'Ente, su indicazione del comitato scientifico;

d) tre ricercatori eletti dai ricercatori stessi.

8. Il comitato scientifico di dipartimento è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Ente. Dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati.

9. Ai componenti esterni del comitato scientifico di dipartimento, competono emolumenti che sono definiti dal regolamento interno dell'Ente.

10. Il comitato scientifico di dipartimento provvede alla elaborazione dei piani e dei programmi del dipartimento, o esprime pareri sulle attività scientifiche dei laboratori e può intervenire sui diversi aspetti scientifici e tecnici che investono il dipartimento stesso.

11. Nella definizione dei programmi il comitato scientifico di dipartimento esprime pareri sull'affidamento dei progetti di ricerca ai diversi laboratori e sulle priorità degli obiettivi. Il comitato scientifico di dipartimento esprime, altresì, il proprio parere sulla formulazione delle

proposte di riparto delle risorse del dipartimento fra i diversi laboratori afferenti.

12. I dipartimenti sono istituiti dal consiglio di amministrazione dell'Ente, su proposta del comitato scientifico, in relazione alle segmentazioni disciplinari e tenendo conto della distribuzione territoriale nazionale.

13. Ai fini di cui al comma 12, è previsto un numero massimo di dodici dipartimenti, che devono essere individuati nell'ambito delle seguenti discipline:

- a) sistemi agrari e fisiologia applicata;
- b) genetica e miglioramento genetico;
- c) biotecnologie;
- d) statistica ed informatica;
- e) ecologia agraria;
- f) produzioni zootecniche;
- g) produzioni erbacee;
- h) produzioni orto-floro-frutticole;
- i) tecnologie e qualità dei prodotti;
- l) difesa.

#### ART. 17.

*(Personale).*

1. Per l'espletamento dei compiti dei laboratori, dei dipartimenti e delle aree di ricerca, sono istituiti, nell'ambito del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, i seguenti ruoli:

- a) dei ricercatori;
- b) dei dirigenti tecnici ed amministrativi;
- c) dei collaboratori tecnici;
- d) dei collaboratori amministrativi;
- e) degli ausiliari.

2. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni generali e particolari di stato giuridico, di trattamento economico, di quiescenza e di previdenza degli impiegati civili dello

Stato. Il trattamento economico dei direttori di dipartimento, di area di ricerca e di laboratorio è equiparato a quello dei professori ordinari di ruolo dell'università.

#### TITOLO IV CONTENUTI E VERIFICHE

##### ART. 18.

*(Contenuti e programmi).*

1. L'Ente realizza la propria attività attraverso un sistema di programmazione che tiene conto delle indicazioni e delle scelte di politica agro-forestale ed alimentare dello Stato nelle sue diverse articolazioni e delle indicazioni comunitari, e se ed in quanto direttamente applicabili. Ciascuna unità di ricerca deve elaborare un documento di programmazione triennale indicando gli obiettivi da perseguire e l'applicabilità e trasferibilità dei risultati conseguibili.

2. Ciascun laboratorio, area di ricerca e dipartimento, secondo le rispettive attribuzioni, deve strutturare i propri obiettivi sulla base delle risorse assegnate e di quelle che possono essere reperite con progetti-obiettivo. I programmi annuali costituiscono i riferimenti operativi che concretizzano le azioni di ricerca e devono essere predisposti in funzione di obiettivi intermedi e, comunque, con caratteri di organicità ed attuabilità.

3. L'Ente provvede ad articolare la propria programmazione di ricerca in relazione ai diversi contenuti che attengono alle specifiche discipline: ricerca di base di lungo periodo, ricerca applicata di area e di settore, sviluppo tecnologico ed innovazioni di processo.

4. La ricerca di lungo periodo e di base costituisce una specifica attribuzione dell'Ente che deve essere finanziata dallo Stato ed avere regolarità di impegni e garanzia di stabilità nei confronti degli affidamenti.

5. La ricerca applicata e di area deve occupare uno specifico spazio nella pro-

grammazione poliennale ed annuale e deve essere riferita alle specifiche zone e sottoposta a costante verifica sulla sua applicabilità e sulla trasferibilità dei risultati conseguiti.

6. I progetti-obiettivo di sviluppo tecnologico e delle innovazioni direttamente applicabili possono essere oggetto di accordo specifico con gli interessati, pubblici e privati, definendo, contestualmente, il riparto degli oneri ed, in ogni caso, devono avere la connotazione di pubblicità delle acquisizioni e di fruizione collettiva degli eventuali benefici.

#### ART. 19.

*(Valorizzazione dei risultati).*

1. I risultati conseguiti nell'ambito della specifica attività di ricerca sono di proprietà dell'Ente. Il direttore generale istituisce uno specifico ufficio per il deposito dei brevetti per la tutela dei diritti e per lo sfruttamento economico-commerciale degli stessi. Il regolamento interno provvede a definire i rapporti con eventuali terzi che concorrano all'individuazione di novità da tutelare mediante brevetti, così come sviluppati nei progetti-obiettivo e nei rapporti di collaborazione scientifica con altre istituzioni pubbliche e private.

2. Eventuali proventi economici derivanti dallo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca costituiscono risorse per il finanziamento dell'Ente e devono essere ripartiti con criteri proporzionali definiti dal regolamento interno fra i laboratori, le aree di ricerca ed i dipartimenti interessati, tenendo conto degli apporti specifici.

3. Il direttore generale istituisce uno specifico ufficio, anche con articolazioni territoriali, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni prodotte dal sistema della ricerca e della sperimentazione agraria. Tale ufficio adotta le opportune iniziative di raccordo con le realtà locali ed, in particolare, con i servizi di sviluppo e di divulgazione agricola.

## ART. 20.

*(Verifiche).*

1. Con periodicità triennale si provvede alla valutazione della produttività scientifica e della qualità delle attività delle unità di ricerca e dei singoli ricercatori dell'Ente.

2. Una commissione nominata dal consiglio di amministrazione dell'Ente, su indicazione del Comitato scientifico, provvede a valutare:

a) la produzione scientifica di ciascun ricercatore sia in funzione dei contenuti sia in relazione al grado di integrazione rispetto ai settori di operatività;

b) l'adeguatezza dei programmi di ricerca e dei conseguenti risultati ottenuti dalle singole unità, anche in funzione delle diverse situazioni strutturali;

c) le capacità scientifiche di ciascun direttore in termini di orientamento dei programmi in funzione dell'evoluzione del quadro conoscitivo generale.

3. Le risultanze delle valutazioni di cui al comma 2 costituiscono elementi di giudizio fondamentali per i rinnovi di incarichi e per la progressione della carriera dei soggetti interessati.

## TITOLO V

## NORME FINANZIARIE

## ART. 21.

*(Finanziamenti).*

1. L'Ente realizza i propri fini:

a) con le rendite del proprio patrimonio;

b) con i proventi di brevetti e novità;

c) con il contributo ordinario del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) con eventuali contributi delle regioni e delle province autonome;

e) con il finanziamento di specifici progetti-obiettivo;

f) con altre eventuali entrate.

2. Il bilancio dell'Ente è articolato per area di ricerca e per dipartimento e, nell'ambito di questi, per ogni singolo laboratorio.

3. I fondi ordinari di ricerca e di sperimentazione dell'Ente, ripartiti secondo le procedure di cui alla presente legge, sono assegnati ai dipartimenti ed alle aree di ricerca.

4. Le aree di ricerca ed i dipartimenti espletano la propria attività con:

a) fondi iscritti nell'apposito capitolo di bilancio dell'Ente;

b) fondi derivanti dall'espletamento di progetti;

c) fondi derivanti da rapporti di collaborazione continuativa od occasionale con le regioni e con le province autonome interessate;

d) altre eventuali entrate per la fornitura di servizi e per la vendita di prodotti.

5. Le aree di ricerca ed i dipartimenti provvedono a ripartire i fondi ordinari fra i laboratori e ad assegnare a questi le risorse provenienti dalle attività di ricerca in esecuzione di specifici progetti.

6. I direttori di dipartimento, di area di ricerca e di laboratorio procedono agli impegni di spesa ed ai relativi pagamenti nell'ambito dei fondi assegnati alla specifica unità. Tali direttori assumono il ruolo di funzionari delegati per la gestione della spesa e di ogni necessità per la gestione del bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

7. Le variazioni di bilancio che non comportano incrementi della spesa o che comunque sono compensate da equivalenti entrate sono effettuate dai direttori di cui al comma 6 su parere dei rispettivi comitati scientifici. Tali variazioni sono comunicate al consiglio di amministrazione dell'Ente, per la necessaria ratifica.

## ART. 22.

(Risorse finanziarie).

1. L'Ente deve avere certezza di risorse finanziarie in rapporto alla dimensione economica del settore primario con una progressione tale da renderle comparabili alla situazione degli altri Stati membri dell'Unione europea.

2. Il bilancio dell'Ente deve contenere un chiaro impegno per un equilibrio sostanziale fra le risorse assegnate a ciascun dipartimento ed a ciascuna area di ricerca e laboratorio al fine di assecondare lo sviluppo dei settori a maggiore contenuto di innovazione e per un equilibrio territoriale delle unità di ricerca.

3. Il contributo ordinario dell'Ente deve essere ripartito per il 50 per cento fra le aree di ricerca ed il restante 50 per cento fra i dipartimenti. Fra i dipartimenti e le aree di ricerca le differenze di riparto non devono, comunque, superare il 20 per cento dei contributi ordinari. Parimenti, non può essere superata tale differenza nel riparto dei fondi ordinari fra i laboratori.

## TITOLO VI

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## ART. 23.

(Fase transitoria).

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nomina una commissione per la gestione della fase transitoria dell'attuazione delle disposizioni di cui alla medesima legge.

2. La commissione è composta dal direttore generale della produzione agricola o da un suo delegato che la presiede, da uno scienziato di chiara fama, da quattro direttori di istituto, da due direttori di sezione, da uno sperimentatore, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome e da un funzionario ammi-

nistrativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con funzioni di segretario.

3. La commissione ha sede presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. La commissione, previo esame della situazione dell'Ente, elabora una proposta per la struttrazione dell'Ente stesso, sulla base dei princìpi di cui alla presente legge. In particolare, provvede alla;

a) ricognizione dei diversi istituti e sezioni operative di sperimentazione in funzione di una loro riclassificazione ai sensi delle disposizioni della presente legge;

b) definizione delle aree di ricerca e dei dipartimenti, con individuazione delle rispettive localizzazioni e specificità;

c) inquadramento delle attuali sezioni ed istituti nell'ambito dei dipartimenti e delle aree di ricerca;

d) soppressione o ristrutturazione delle unità esistenti e proposte per nuove istituzioni di laboratori;

e) proposta, sulla base degli attuali organici e dei relativi profili professionali degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA) di cui al regio decreto 20 maggio 1941, n. 489, del nuovo organico dell'Ente, articolato per dipartimenti, aree di ricerca e laboratori;

f) proposta di uno schema di bilancio, in coerenza con le finalità della presente legge;

g) proposta di uno schema della struttura amministrativa e finanziaria dell'Ente.

5. La commissione deve ultimare i propri lavori e trasmettere al consiglio di amministrazione dell'Ente i documenti di cui al comma 3 entro sei mesi dal suo insediamento.

#### ART. 24.

(Personale).

1. Entro sei mesi dalla conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo

23, il consiglio di amministrazione dell'Ente adotta i provvedimenti necessari per l'assegnazione del personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in servizio presso gli IRSA, anche in sovrannumero, nei corrispondenti posti disponibili presso l'Ente.

2. Il personale degli attuali IRSA può esercitare, prima dell'assegnazione, ai sensi del comma 1, il diritto dell'opzione per i ruoli del personale statale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in tale caso tale personale è assoggettato alla mobilità prevista dalla normativa vigente in materia. Possono essere realizzati accordi per il trasferimento od il comando di personale presso le regioni e le province autonome.

#### ART. 25.

*(Direttori di dipartimento e di aree di ricerca).*

1. Entro trenta giorni dalla istituzione dei dipartimenti e delle aree di ricerca di cui alla presente legge, il consiglio di amministrazione dell'Ente provvede alla nomina dei rispettivi direttori. In sede di prima applicazione della presente legge i direttori di dipartimento e di aree di ricerca sono preferenzialmente individuati fra i direttori di istituto degli IRSA, sulla base di oggettivi elementi di valutazione, accertati tramite selezione pubblica per titoli, tenendo conto delle attribuzioni alle rispettive unità di ricerca. All'uopo il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nomina una Commissione di valutazione.

#### ART. 26.

*(Direttori di laboratorio).*

1. Entro sessanta giorni dalla individuazione della struttura organizzativa dell'Ente e dall'istituzione dei laboratori ai sensi della presente legge, il consiglio di amministrazione dell'Ente, provvede alla

nomina dei direttori di laboratorio fra gli aventi titolo, confermando, ove sussistono le condizioni, gli attuali direttori di sezione o di istituto degli IRSA.

ART. 27.

(*Ruoli ad esaurimento*).

1. Sono istituiti i ruoli ad esaurimento dei direttori di istituto e dei direttori di sezione nei quali confluiscono i direttori di istituto ed i direttori di sezione degli IRSA. Il predetto personale mantiene a titolo di assegno *ad personam* gli emolumenti maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 28.

(*Abrogazioni*).

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 245, e la legge 6 giugno 1973, n. 306.

2. I consigli di amministrazione degli IRSA sono sciolti ed in sede di prima applicazione della presente legge, sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, i rispettivi commissari straordinari.

ART. 29.

(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

